



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
VAS

Genova, 10/08/2018

Prot. n. PG/2018/ 226457

Class. 2018./G11.6.3/

Allegati: /

PEC

Oggetto: Variante al PUC Comune di Andora
–Modifiche delle Norme Urbanistiche
Generali, delle Norme di Conformità e
Congruenza, delle Norme paesaggistiche di
livello puntuale e modifiche cartografiche.

Al Comune di Andora (SV)

epc All'Amministrazione Provinciale di
Savona

E

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
Protocollo N. 0018251/2018 del 13/08/2018

Con riferimento alla variante di cui all' oggetto, trasmessa con nota prot n. 14841 del 3/7/2018, concernente modifiche sia del corpo normativo (Norme di Conformità e Congruenza, Norme Generali, Norme paesistiche) sia degli elaborati cartografici della struttura del PUC vigente nel Comune di Andora, adottata con deliberazione del Consiglio Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio n. 18 del 6/4/2018, si fa presente che da un preliminare esame della stessa è emerso che non risulta esplicitato quali siano, fra le modifiche adottate, quelle riconducibili alla categoria delle varianti di cui all' art. 44 della LR 36/1997 e s.m, per le quali, pertanto, sia la procedura di approvazione che la correlata verifica di assoggettabilità a VAS sono in capo alla Regione.

In particolare si osserva quanto segue:

1) per quanto concerne la modifica normativa volta ad estendere l' applicabilità della LR 24/2001 e s.m. "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" ad edifici esistenti alla data di entrata in vigore della LR 30/2014 si deve rilevare che la procedura per addvenire all' elaborazione di tale disciplina è contenuta nell' art 7 della LR 24/2001 e s. m. e che, (come evidenziato anche nel documento "Supporto tecnico per la redazione della disciplina urbanistica per il recupero dei sottotetti"), la stessa non costituisce variante al vigente strumento urbanistico; l' approvazione di tale disciplina risulta in capo all' Amministrazione Comunale sia sotto il profilo urbanistico che per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS.

2) non rientrano nella competenza regionale le modifiche riconducibili alla tipologia dell' aggiornamento al PUC di cui all' art. 43 , comma 3, della LR 36/1997 e s.m. la cui approvazione, in base al comma 8 dello stesso articolo, è in capo all' Amministrazione Comunale, con conseguente competenza comunale anche delle verifiche ambientali di cui alla LR 32/2012 e s.m.

Alla luce di quanto sopra evidenziato codesto Comune dovrà, pertanto, individuare tra le modifiche adottate , quelle che, configurandosi quali varianti ai sensi art. 44, rientrano nella competenza regionale sia per l' approvazione urbanistica, ai sensi dell' art.

38 della LR 36/97 e s.m., sia per la correlata procedura ambientale di cui alla LR 32/2012, trasmettendo alla Regione i soli atti relativi a tali varianti.

Si precisa infine che, nel frattempo, la procedura relativa ai suddetti aggiornamenti al PUC, adottati da codesto Comune con la sopra citata deliberazione n. 18/2018, semprechè corredata dalle attestazioni ivi previste, potrà essere conclusa in applicazione dell' art. 43, commi 6 e seguenti, della LR 36/1997 e s.m. , previo correlato espletamento delle procedure ambientali. Peraltro il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce in base al comma 4 del citato art. 43, aggiornamento ed in quanto tale, può essere effettuato mediante atti tecnici del competente ufficio comunale.

Conclusivamente, in ragione di quanto sopra rilevato, l' iter regionale della variante in oggetto non può, allo stato, avere corso.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e VAS
(Arch. Dino Biondi)

Il Dirigente del Settore Urbanistica
(Arch. Antonio Gorgoni)